

Codice A1813C

D.D. 15 giugno 2026, n. 1147

Concessione di pertinenza demaniale (TO/OC/7283, TO/OC/7290, TO/OC/7291) ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R nell'ambito del progetto denominato "RI.OR.BE. Riqualficazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino-Orbassano-Beinasco". Richiedente: Comune di Rivalta di Torino (TO) in qualità di Comune capofila.



ATTO DD 1147/A1813C/2026

DEL 15/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione di pertinenza demaniale (TO/OC/7283, TO/OC/7290, TO/OC/7291) ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R nell'ambito del progetto denominato "RI.OR.BE. Riqualficazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino-Orbassano-Beinasco".

Richiedente: Comune di Rivalta di Torino (TO) in qualità di Comune capofila.

In data 27/02/2026 con nota prot. n. 6836 (protocollo regionale n. 10595 del 2/03/2026) il Comune di Rivalta di Torino, in qualità di Comune capofila, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento denominato "RI.OR.BE. Riqualficazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino-Orbassano-Beinasco" ricadente nei comuni di Rivalta di Torino, Orbassano, Beinasco (TO).

Si tratta di un intervento di riqualficazione fluviale lungo l'asta del Torrente Sangone ricadente sul territorio dei seguenti Comuni:

- in Comune di Rivalta appena a monte del ponte sul T. Sangone (variante del Dojrone), per una lunghezza di circa 320 m della fascia perfluviale in sponda destra per una superficie totale di circa 23.000 m²;
- in Comune di Orbassano a valle del ponte sul T. Sangone (variante del Dojrone) sulle aree golenali in sponda destra del T. Sangone per un tratto di circa 260 m e per una superficie complessiva di circa 4.500 m² tra il corso d'acqua e la pista ciclo pedonale;
- in Comune di Beinasco suddiviso in due aree: la prima in sponda destra appena a monte della passerella ciclopedonale a ridosso della medesima pista per una lunghezza di circa 500 m, la seconda in sponda sinistra a valle del ponte della S.P.6. L'area perfluviale totale è di circa 14.400 m².

In particolare si prevedono i seguenti interventi in Comune di Rivalta di Torino:

- rinverdimento di 284 m di pennelli in massi ciclopici;
- realizzazione 389 m di fascinate vive;

- messa a dimora di 140 piante forestali;
 - eradicazione di una superficie di 2160 m² di specie alloctone invasive;
 - realizzazione di 6 siti per erpetofauna costituiti da apporto e movimento di terreno contenuti, nelle vicinanze dei pennelli, per creare ridotti avvallamenti (aree soggette a ristagno temporaneo d'acqua) e contestuali riporti di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie derivanti dai tagli selvicolturali: dimensioni 5,00 - 6,00 m lunghezza, 2,00 -3,00 m larghezza, prof. < 1,00 m;
 - interventi selvicolturali di 6848 m²
- e si estendono in area golenale, in sponda destra, per complessivi 2,28 ettari **di cui 1,59 ettari ricadenti in area demaniale**, e posti in Fascia A del PAI e distinti al Foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Rivalta di Torino;

gli interventi in Comune di Orbassano sono i seguenti:

- messa a dimora di 255 piante forestali;
 - eradicazione di una superficie di 1593 m² di specie alloctone invasive;
 - realizzazione di 3 siti per erpetofauna costituiti da apporto e movimento di terreno contenuti, nelle vicinanze dei pennelli, per creare ridotti avvallamenti (aree soggette a ristagno temporaneo d'acqua) e contestuali riporti di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie derivanti dai tagli selvicolturali: dimensioni 5,00 - 6,00 m lunghezza, 2,00 -3,00 m larghezza, prof. < 1,00 m;
 - interventi selvicolturali di 2.293 m²
- e si estendono in area golenale, in sponda destra, per **0,46 ettari ricadenti in area demaniale**, e posti in Fascia A del PAI e distinti ai Fogli n. 8 e 9 del Catasto Terreni del Comune di Orbassano;

gli interventi in Comune di Beinasco sono i seguenti:

- messa a dimora di 934 piante forestali;
 - interventi selvicolturali 2257 m²;
 - eradicazione di una superficie di 2037 m² di specie alloctone invasive e loro sostituzione con un impianto forestale di specie autoctone
- e si estendono in area golenale, sia in sponda destra che sinistra, per 1,44 ettari di cui **demaniale circa 1,11 ettari**, ricadenti in Fascia A del PAI e distinti ai Fogli n. 8 e 11 del Catasto Terreni del Comune di Beinasco.

Tutte le suddette aree ricadono nella perimetrazione delle “Aree contigue” della Fascia fluviale del Po piemontese ai sensi della L.R. 19/2009.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Dott. For. Fulvio Anselmo, dall'Arch. Marina D'Onofrio e dall'arch. Rocio Santos, costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da Elab. 2 - Relazione tecnica, Elab. 5 – Repertorio fotografico, Tavv. 1A, 1B, 1C, 1D – Inquadramento territoriale, Tav. 2A Stato di fatto – progetto Comune di Rivalta di Torino, Tav. 2B Stato di fatto – progetto Comune di Orbassano, Tav. 2C Stato di fatto – progetto Comune di Beinasco.

I comuni interessati hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con i seguenti atti: D.G.C. n. 47 del 7/04/2025 per il Comune di Orbassano, D.G.C. n. 42 dell'8/04/2026 per il Comune di Beinasco e D.G.C. n. 73 dell'8/04/2025.

In data 19/03/2026 con prot. 13905 è stato avviato il procedimento ai sensi della L. 241/1990 e sono state richieste integrazioni inerenti la rappresentazione di sezioni trasversali dell'alveo evidenziando la distanza dal filo di sponda degli interventi di forestazione e comunicazione della durata della concessione demaniale.

In data 2/04/2026 con prot. 11316 (protocollo regionale n. 16389 del 3/04/2026) sono pervenute le

integrazioni richieste da cui si evince che la distanza delle nuove piantumazioni dal ciglio spondale, in tutti i comuni interessati, è superiore a 4,00 m, nonché durata richiesta della concessione pari a 6 anni.

Si evidenzia inoltre che le aree oggetto di intervento, per le quali si chiede la concessione di pertinenza demaniale, ricadono in Fascia A del PAI, e pertanto ricorre la fattispecie di cui dall'art. 10 comma 3 lett. b) del Regolamento n. 10/R del 16/12/2022, che prevede, in luogo dell'approvazione di un piano di gestione, il mero rispetto delle prescrizioni e misure di compatibilizzazione riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 1 "Indirizzi tecnici" al regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po approvato con deliberazione n. 11 del 18 marzo 2008 (in esecuzione dell' art. 32, comma 4 delle norme di attuazione del PAI). A tal fine si specifica che l'intervento di riqualificazione del sistema fluviale in esame, risulta intrinsecamente compatibile con le finalità di tutela delle emergenze naturali presenti e rinaturazione previste dal PAI.

Sulla base di quanto sopra è pertanto possibile:

- esprimere parere favorevole ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.G.R. 8-905 del 24/03/2025 inerente la compatibilità con le condizioni di pericolosità idraulica delle aree;
- rilasciare le seguenti concessioni ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 (di seguito "Regolamento"), per l'occupazione, **per anni 6**, delle pertinenze demaniali con gli interventi sopra descritti, nei rispettivi comuni ed alle condizioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento:
 - TO/OC/7283 in Comune di Rivalta di Torino – Foglio 41;
 - TO/OC/7290 in Comune di Orbassano – Fogli 8 e 9;
 - TO/OC/7291 in Comune di Beinasco – Fogli 8 e 11.

Le concessioni sono gratuite in quanto le aree sono definite "contigue" ai sensi della LR 19/2009 di protezione di area naturale protetta inserita nell'Elenco di cui alla L. 394/1991 (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Gli interventi selvicolturali previsti ricadono all'interno della Fascia A del PAI per cui ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sono da ritenersi assimilabili agli interventi di manutenzione idraulica da eseguirsi nel rispetto degli art. 37 e 37bis del Regolamento Forestale di cui al DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.: pertanto sono esclusi dal pagamento del valore delle piante legnose abbattute.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento i Comuni in cui ricadono gli interventi, dovranno provvedere a firmare digitalmente i disciplinari entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti

alla gestione del demanio idrico;

- la D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012, della D.G.R. 200-4402 del 30/07/2012 e Verbale in data 29/11/2012 relativi all'individuazione dell'autorità idraulica competente;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la D.G.R. n. 18 del 26/04/2001 di adozione del P.A.I.;
- la Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. e il Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- il D. lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 "Disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" e la D.G.R. 46-5100 del 8 dicembre 2012, aggiornata con la D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022. di approvazione degli elenchi delle specie esotiche ed invasive;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

di esprimere parere favorevole, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e in materia di compatibilità idraulica nelle aree soggette a pericolosità idraulica ai sensi della D.G.R. 8-905 del 24/03/2025 all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la messa a dimora di arbusti e di alberi dovrà osservare la distanza minima di metri 4 e la messa a dimora di alberi dovrà osservare la distanza minima di metri 10 sia dal piede dei rilevati arginali che dal ciglio superiore di sponda;
3. è fatto assoluto divieto di alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
4. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo o sulle sponde non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni; è fatto altresì divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e nelle aree golenali adiacenti, ricomprese all'interno della Fascia A, benché con carattere temporaneo;
5. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
7. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la

conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

8. in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento forestale nelle zone comprese nella fascia A del PAI, fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, (zone rimanenti in fascia A del PAI) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del citato regolamento forestale;
9. in base all'art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI ed è consentita la ceduzione senza il rilascio di matricine;
10. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
11. tutto il materiale di propagazione derivante dagli interventi di eradicazione delle specie alloctone dovrà essere gestito in conformità al D. Lgs.15/12/2017, n. 230 ed alla D.G.R. 46-5100 del 8 dicembre 2012, aggiornata con la D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022;
12. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche agli interventi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

di concedere l'occupazione delle seguenti superfici demaniali per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino-Orbassano-Beinasco, così come individuate negli elaborati progettuali allegati all'istanza:

1) TO/OC/7283 - Concessione di aree di pertinenza demaniale distinte al Foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Rivalta di Torino, lungo il corso del torrente Sangone, per una superficie di 1,59 ettari;

2) TO/OC/7290 - Concessione di aree di pertinenza demaniale distinte ai Fogli 8 e 9 del Catasto Terreni del Comune di Orbassano, lungo il corso del torrente Sangone, per una superficie di 0,46 ettari;

3) TO/OC/7291 - Concessione di aree di pertinenza demaniale distinte ai Fogli 8 e 11, in Comune di Beinasco lungo il corso del torrente Sangone, per una superficie di 1,44 ettari;

per la realizzazione degli interventi sopra riportati, sulla base degli schemi di disciplinare, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

di richiedere la firma dei disciplinari di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

di approvare gli schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire

- a) la decorrenza delle concessioni dalla data del presente provvedimento;
- b) che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- c) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma dei disciplinari entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione delle concessioni;
- e) la durata della concessione TO/OC/7283, TO/OC/7290, TO/OC/7291 in anni 6 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nei disciplinari;
- f) ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, l'esonero dal pagamento della cauzione e del canone.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Maria Grazia MENNEA

Carla GAGLIARDI

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOOC7283 – Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione l'occupazione di area demaniale in Fascia A del Torrente Sangone in Comune di Rivalta di Torino ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Comune di Rivalta di Torino – C.F. 01864440019.

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per occupazione di pertinenza demaniale in Fascia A del Torrente Sangone in Comune di Rivalta di Torino, censita al Foglio 41 del C.T., per una superficie di 15.900,00 mq, nell'ambito del progetto denominato "RI.OR.BE. Riqualficazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino-Orbassano-Beinasco", come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione, pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. del

....., che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 6 (sei)** e pertanto con scadenza al **31/12/2032**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno

ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque

subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

per il concessionario

per l'Amministrazione concedente

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Rosanna Bergese

Ing. Roberto CRIVELLI

Firmato digitalmente (*)

Firmato digitalmente (*)

(*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, c. 1-bis, del D.Lgs. 82/2005

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOOC7290 – Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione l'occupazione di area demaniale in Fascia A del Torrente Sangone in Comune di Orbassano di Torino ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Comune di Orbassano – C.F. 01384600019.

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per occupazione di pertinenza demaniale in Fascia A del Torrente Sangone in Comune di Orbassano, censita ai Fogli 8 e 9 del C.T., per una superficie di 4.600,00 mq, nell'ambito del progetto denominato "RI.OR.BE. Riqualficazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino–Orbassano-Beinasco", come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione, pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. del

....., che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 6 (sei)** e pertanto con scadenza al **31/12/2032**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno

ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque

subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

per il concessionario

per l'Amministrazione concedente

COMUNE DI ORBASSANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Marco Diato

Ing. Roberto CRIVELLI

Firmato digitalmente (*)

Firmato digitalmente (*)

(*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, c. 1-bis, del D.Lgs. 82/2005

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOOC7291 – Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione l'occupazione di area demaniale in Fascia A del Torrente Sangone in Comune di Beinasco di Torino ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Comune di Beinasco – C.F. 02042100012

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per occupazione di pertinenza demaniale in Fascia A del Torrente Sangone in Comune di Beinasco, censita ai Fogli 8 e 11 del C.T., per una superficie di 11.100,00 mq, nell'ambito del progetto denominato "RI.OR.BE. Riqualficazione dell'ecosistema del Torrente Sangone sull'asta Rivalta di Torino-Orbassano-Beinasco", come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione, pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. del

....., che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 6 (sei)** e pertanto con scadenza al **31/12/2032**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno

ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque

subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

per il concessionario

per l'Amministrazione concedente

COMUNE DI BEINASCO

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Marina Dolfini

Ing. Roberto CRIVELLI

Firmato digitalmente (*)

Firmato digitalmente (*)

(*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, c. 1-bis, del D.Lgs. 82/2005